



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

VISTO l'art. 32, c. 2. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici”*, aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 marzo 2018;

VISTO il Parere del Consiglio Di Stato N.1903/2016 - Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016 il quale precisa che *“le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia” possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti, dalle quali la Stazione Appaltante può discostarsi, adottando un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa”*;

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 149 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;

VISTO il D.D. del 23 gennaio 2017 con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale di Roma è stato conferito alla dott.ssa Carmina MANCINO ed il D.D. di conferimento di incarico di titolarità n. 994 del 10.12.2019;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO l'art. 1 della Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, rubricato "dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01.02.2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogato a tutto il 15 ottobre 2020 con D.L. decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, prorogato al 31 gennaio 2021 con D.P.C.M. del 07.10.2020, ulteriormente prorogato con Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed, in particolare, l'art. 3;

CONSIDERATE le disposizioni impartite con la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante misure operative per garantire uniformità di condotte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nella corrente fase emergenziale;

VISTE l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata in pari data nella G. U. n. 73, l'ordinanza del 16.08.2020 rubricata "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 204 del 17 agosto 2020, l'ordinanza del 26 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 267 del 27 ottobre 2020, le ordinanze del 20 dicembre 2020 e del 23 dicembre 2020, il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 02 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale , n. 52 del 02 marzo 2021);

VISTI i Decreti n. 36 del 14.05.2019 ed il Decreto n. 31 del 12.05.2020 con cui si affidava, ex art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs 50/2016, l'incarico di consulenza per attività di Medico Competente, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 81/2008, al Dott. Vincenzo MOLINARO, in forza al Centro Ricerche I.N.A.I.L. di Monteporzio Catone, attribuendo ogni attività connessa all'espletamento dell'incarico conferito in merito agli obblighi imposti al Datore di Lavoro a tutela della salute e sicurezza del proprio personale dipendente, in scadenza alla data del 17.05.2021;

VISTA la responsabilità diretta sancita dal D.lgs. 81/2008 in capo al Datore di Lavoro per la mancata effettuazione delle visite mediche programmate, in ragione dell'obbligatorietà e della doverosità dell'invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g);

CONSIDERATO il danno potenzialmente producibile a seguito del verificarsi dell'interruzione del rapporto di collaborazione in essere tra questo Datore di Lavoro ed il Dott. Vincenzo MOLINARO, derivante dall'imminente scadenza naturale del contratto di consulenza, efficace a far data dal 17.05.2020 per n. 12 mensilità;

CONSIDERATI gli ordinari obiettivi della sorveglianza sanitaria ravvisabili nella tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi, nell'individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi e nella verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate dal Datore di lavoro nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATA l'esigenza, nell'attuale stato emergenziale, di contemperare il fine del servizio di sorveglianza sanitaria, che è quello di monitorare e migliorare il benessere dei dipendenti accertandone periodicamente le condizioni fisiche e valutandone l'idoneità alla mansione alla quale sono destinati, con le avanzanti disposizioni sanitarie, per la cui corretta applicazione si rende

indispensabile ed imprescindibile la consulenza, senza soluzione di continuità, del Medico Competente;

ATTESO, pertanto, il necessario coinvolgimento del Medico Competente nel processo di prevenzione interno aziendale e nella revisione delle procedure dettate dal D.lgs. 81/2008 ai suoi artt. 25 e 35, in attuazione delle disposizioni vigenti e dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro;

TENUTO CONTO che “gli adempimenti dei consulenti in materia di sicurezza sul lavoro non sono attività di routine, ma servono a proteggere le persone dai pericoli presenti nell'ambiente lavorativo e che le leggerezze, connesse al veloce smaltimento burocratico delle pratiche, non sono ammesse o tollerate, soprattutto perché portano alla lesione di beni giuridici di primo piano nella scala dei valori costituzionalmente protetti” (Trib. Trani, Sez. Molfetta, 12.01.2010);

VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici”, aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 marzo 2018, la quale attribuisce al Committente, seppur in via eccezionale, la facoltà di affidare un ulteriore incarico a dispetto del “principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016” laddove supportato da un’esigenza motivata;

DECRETA

1. per le ragioni di cui in narrativa affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs 50/2016, l’incarico professionale di Medico Competente al Dott. Vincenzo MOLINARO, per n. 12 mesi, a far data dal 18.05 p.v., destinato a regolare il rapporto di consulenza e le funzioni proprie previste dagli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.lgs. 81/2008 a cessazione del precedente contratto, tuttora vigente;
2. l’importo del servizio espletato sarà disciplinato dal tariffario I.N.A.I.L. 2020 per la retribuzione delle prestazioni del “Medico Competente”, annualmente aggiornato e sarà liquidato a seguito di fatturazione elettronica correttamente emessa dall’incaricato, con i fondi all’uopo accreditati, secondo effettiva necessità, sul p.d.c. U.1.03.02.13.999;
3. Il contratto verrà stipulato nelle forme prescritte ex lege e sarà valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente dal Datore di Lavoro e sottoscritto dal contraente incaricato;
4. Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il Capo dell’intestato I.T.L. Roma, Dott.ssa Carmina MANCINO;
5. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - Informativa sul trattamento dei dati personali:
I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito istituzionale (<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx>).
Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.

Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”, “Avvisi e Bandi” del sito www.ispettorato.gov.it.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Carmina MANCINO